DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI FERROVIARI

Art. 1

Adeguamento tariffario

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalita' di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento e' stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza. L'aumento non puo' comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialita' degli altri sistemi di trasporto, nonche' del tasso programmato di inflazione.

Versione in vigore dal 28 settembre 1989, non più in vigore dal 27 novembre 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari
Estremi	Decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasporti-ferroviari-328-1989/art-1-adeguamento-tariffario/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it